



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377";

VISTO quanto previsto nell'allegato IV al predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni, il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale a ciclo combinato del Garigliano da realizzarsi in Comune di Sessa Aurunca (CE), presentata dall'ENEL in data 14 marzo 1990;

VISTA la pubblicazione da parte dell'ENEL sui giornali dell'avviso al pubblico, avvenuta in data 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 22 marzo 1991, 25 marzo 1991, 3 maggio 1991 e 21 maggio 1991;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 583 del 19 novembre 1990 con cui, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati

mf
8

W

dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Campania;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.639 del 3 dicembre 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art.7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere formulato, in data 31 luglio 1991, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto n.583/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste nella realizzazione di un impianto termoelettrico a ciclo combinato costituito da un modulo con una potenza al carico nominale pari a circa 350 MW e funzionante normalmente con gas naturale ed in alternativa con gasolio come combustibile di riserva;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale a ciclo combinato nel Comune di Sessa Aurunca e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono un'adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerando gli interventi di mitigazione degli impatti previsti in progetto e quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia nelle condizioni di maggior impatto;

valutato in particolare per quanto concerne le emissioni degli ossidi di azoto che:

- il progetto presentato dall'ENEL prevedeva valori garantiti pari a 400 e 600 mg/Nm³ rispettivamente per il funzionamento a gas naturale e a gasolio (valori riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 15%);



Il Ministro dell'Ambiente

- tali valori sono da ritenersi inadeguati considerando il criterio della migliore tecnologia disponibile e quello di lasciare un sufficiente margine rispetto al limite di ricettività ambientale;
- al momento dell'istruttoria (luglio 1991) era in fase di elaborazione e discussione lo schema di decreto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 203/88, contenente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTO il richiesto parere dell'ENEA - DISP, nota del 4 luglio 1991, pervenuta in data 16 luglio 1991, circa le possibili interferenze ed i problemi di compatibilità e di sicurezza derivanti dalla compresenza della centrale a ciclo combinato e della centrale nucleare dismessa sia nella situazione attuale che nella fase di smantellamento del reattore nucleare, che fornisce un avviso favorevole circa la compatibilità ambientale dei due insediamenti subordinatamente ad alcune prescrizioni;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania del 17 aprile 1991, pervenuta in data 27 maggio 1991, con cui si esprime parere favorevole della Giunta Regionale avvenuto con provvedimento deliberativo n. 1398 del 12 marzo 1991;

VISTA la nota della Provincia di Caserta del 14 marzo 1991, pervenuta in data 29 marzo 1991, con cui si comunicava l'avvenuta espressione in senso favorevole, con riserva di revoca, come da allegato provvedimento;

VISTA la nota del Ministero della Sanità dell'8 marzo 1991, pervenuta in data 18 aprile 1991, con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale del Garigliano che evidenzia però l'opportunità di alcuni chiarimenti ed integrazioni;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 ottobre 1990, pervenuta in data 25 ottobre 1990, con cui si comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in merito alla centrale del Garigliano;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la richiesta del Ministero dell'Ambiente, nota del 9 agosto 1991, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6, comma 4, dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, motivata dalla mancanza dei prescritti pareri del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e del Comune di Sessa Aurunca nei tempi previsti dalla norma sopracitata;

VISTE le note del Comune di Sessa Aurunca, pervenute in data 14 novembre 1991 e 18 dicembre 1991, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sull'impianto proposto;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 23 ottobre 1991, pervenuta in data 11 novembre 1991 in cui si osserva che:

- il nuovo impianto sorgerà secondo l'attuale progetto, a ridosso dell'area attualmente occupata dall'ex centrale, sul lato sud ed è previsto lo smontaggio delle strutture esistenti in un arco di tempo quantificabile in circa 50 anni, comportando due problemi:
 - a) il primo concernente gli impatti derivanti dalle operazioni di smobilitazione che, vista la lunga durata, conferiscono carattere di permanenza alle strutture e necessitano un approfondimento delle valutazioni di impatto;
 - b) il secondo concernente gli spazi tecnici per rendere agevoli le operazioni di smontaggio, che richiederebbero l'allontanamento della nuova centrale di circa 50 - 80 metri più a sud del confine dell'impianto nucleare;
- l'area è connotata da un notevole pregio estetico e paesaggistico soprattutto per la presenza del fiume che, a parte le opere di presa e di scarico dell'ex centrale, è completamente privo di interventi di antropizzazione ed è particolarmente suggestivo per i meandri e la folta vegetazione ripariale;
- la nuova centrale, secondo il layout progettato, si avvicinerrebbe con il suo confine al fiume ad una distanza dalle fasce spondali critica, mentre il corso del Garigliano costituisce un percorso turistico - naturalistico di notevole importanza e ciò lo rende luogo privilegiato per la fruizione panoramica.
Questa funzione impone che, lungo tutta la fascia spondale dell'ansa, ove è collocata la vecchia centrale e dove, più a sud sorgerà la nuova, si predisponga un progetto di messa a dimora di



Il Ministro dell'Ambiente

una cinta di verde composta da un primo fronte verso il fiume di alberature ad alto fusto, privilegiando sempre essenze autoctone, al fine di creare una barriera visiva del Garigliano che impedisca la vista delle strutture tecnologiche della centrale;

- l'individuazione delle cave di prestito per i materiali necessari alla realizzazione del piano basamentale dell'intera centrale.

Considerate le vaste dimensioni dell'intervento, questo aspetto assume dimensioni rilevanti, visto anche che le zone limitrofe alla centrale sono oggetto di deturpanti asportazioni di materiale di cava con grave pregiudizio dell'integrità paesaggistica della zona; e si esprime in conclusione parere favorevole con prescrizioni.

VISTA la nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 27 febbraio 1992 con cui si da' atto che nelle riunioni svolte il 31 ottobre 1991 ed il 28 febbraio 1992 sono stati acquisiti gli avvisi favorevoli formulati dalle Amministrazioni non pronunziatesi nei tempi richiesti e si ritiene quindi conclusa la procedura per la valutazione sull'impatto ambientale;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania del 3 novembre 1992, pervenuta in data 16 novembre 1992, con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, si comunica parere favorevole della Giunta Regionale avvenuto con provvedimento deliberativo n. 5151 del 13 ottobre 1992;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 e conclusasi in data 14 marzo 1991 con la trasmissione al Ministro dell'Ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

VISTE le note del Servizio Inquinamento Atmosferico e Acustico e le Industrie a Rischio del Ministero dell'Ambiente prot. n. 3966/93/009/CCL del 5 febbraio 1993, prot. n. 4570/93/015/CCL del 29 aprile 1993 e prot. n. 5858/93/009/CCL del 13 ottobre 1993, che forniscono alcune valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ed alle analisi di sicurezza relative alle presenze nello stesso sito di una centrale nucleare dismessa;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di

compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale a ciclo combinato da realizzarsi in Comune di Sessa Aurunca (CE), a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) deve essere assicurato che non vengano superati i seguenti limiti alle emissioni:

- NOx (espressi come NO₂) inferiori a 100 mg/Nm³;
- CO (monossido di carbonio) inferiore a 50 mg/Nm³;

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15% e ad un rendimento elettrico delle turbine non inferiore al 30% (ISO condizioni). Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3 mg/Nm³ per ogni punto di rendimento superiore al 30% e fino ad un massimo di 150 mg/Nm³.

Le turbine a gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale. In condizioni di emergenza può essere utilizzato gasolio con contenuto di zolfo secondo le disposizioni vigenti;

b) i limiti alle emissioni, di cui alla lettera a), si intendono rispettati quando:

- nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;
- nessun valore medio orario supera il 125% dei valori limite di emissione;

c) devono essere rispettati inoltre i limiti alle emissioni delle altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto del 12 luglio 1990.

Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art. 3 del DPR 24 maggio 1988 n.203, relativamente ai nuovi impianti industriali;

d) deve essere presentato un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale che preveda quanto segue:

- fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; effettuare sul camino il controllo in continuo delle emissioni degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione



Il Ministro dell' Ambiente

devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve far riferimento al citato decreto 12 luglio 1990;

provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni del biossido di zolfo, delle particelle sospese totali e dei microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono anche essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

- eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO₂, NO₂, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due in condizioni primaverili - estive sull'arco di due anni);
 - sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari della qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale;
 - trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle Autorità locali competenti ed alla Regione;
- e) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico, eseguendo un programma di campagne di misura in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;
- f) l'ENEL deve fornire alle Autorità locali competenti con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello studio di impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;
- g) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio;

- h) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:
- il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;
 - la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;
 - la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;
 - le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;
- i) l'ENEL deve attuare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del combustibile;
- j) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL deve verificare i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo;
- k) il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio deve essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;
- l) la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento, e il recinto della centrale nucleare non deve essere inferiore a 200 metri;
- m) deve essere assicurata una fascia di rispetto di almeno 130 m dal bordo dei bacini di contenimento e dalla stazione di decompressione, entro la quale non deve essere consentito alcun altro tipo di attività stanziale o qualunque forma di insediamento;



Il Ministro dell' Ambiente

- n) l'ENEL deve presentare uno studio integrativo sulle possibili infiltrazioni di vapori infiammabili all'interno dei locali della dismessa centrale nucleare.
Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere studiate ed individuate le soluzioni progettuali del sistema di ventilazione idonee ad evitare le infiltrazioni per edifici di centrale destinati alla conservazione di manufatti radioattivi o con residui di contaminazione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ENEA - DISP;
- o) prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere completate tutte le attività necessarie a porre il dismesso impianto nucleare nella condizione di custodia protettiva passiva, in base alle norme vigenti e sotto il controllo dell'ENEA - DISP;
- p) poichè il parere rilasciato dall'ENEA - DISP fa riferimento alle previsioni di utilizzo e destinazione dell' area di pertinenza della centrale nucleare in disattivazione contenute nella documentazione di riferimento, eventuali future possibili variazioni rispetto a tali previsioni o comunque variazioni di destinazione d'uso della residua parte dell'area di pertinenza dovranno comportare l'acquisizione di un nuovo parere tecnico dell'ENEA - DISP;
- q) l'ENEL deve effettuare un controllo radiometrico saltuario, in 3 o 4 punti rappresentativi, nelle zone di movimentazione più intense durante la fase di cantiere;
- r) l'ENEL deve impegnarsi a non utilizzare il sito come deposito di scorie radioattive provenienti da altre zone;
- s) il programma di smantellamento dell'impianto nucleare dismesso, incluso un congruo periodo di custodia protettiva passiva, dovrà essere continuato nei tempi e modi prestabiliti nella documentazione approvata dall'ENEA - DISP;
- t) in sede di appalto dei lavori, l'ENEL deve porre particolare cura nel redigere un disciplinare di affidamento finalizzato, nell'ambito della utilizzazione di materiale di cava, al maggiore possibile "risparmio di ambiente";

- u) l'ENEL deve predisporre un progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema. A tal fine dovranno essere curati l'inserimento e le piantumazioni dei terrapieni e delle aree non direttamente occupate da elementi funzionali dell'opera, le schermature arboree e la qualità delle recinzioni. La' dove le condizioni lo permettano, la sistemazione del suolo e la disposizione degli elementi vegetali dovranno essere tali da costituire habitat favorevole per specie di interesse faunistico; le piantumazioni devono essere effettuate con essenze autoctone;
- v) l'ENEL deve effettuare una piantumazione con essenze autoctone con fogliame fitto e persistente nella fascia che separa l'area nucleare da quella prevista per la realizzazione dell'opera;
- w) le componenti paesaggistiche devono essere oggetto di uno studio approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra l'area e gli impianti tecnologici; l'ENEL deve predisporre il progetto di sistemazione paesaggistica, sulla base delle osservazioni del Ministero per i Beni culturali ed ambientali e prendendo con lo stesso gli opportuni accordi, finalizzandolo alla minimizzazione degli impianti visivi prodotti inevitabilmente dalle due centrali e dall'asportazione dei materiali di scavo;
- y) lo spostamento del Rio S. Venditto deve essere effettuato con modalità realizzative atte a consentire una sufficiente funzionalità ecosistemica. In particolare dovranno essere consentiti gli spostamenti della fauna acquatica, anche per quanto riguarda il collegamento con il fiume Garigliano, e dovranno essere utilizzate, fin dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde. Anche tali elementi dovranno essere esplicitati nel progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema;
- z) prima dell'entrata in servizio della centrale, l'ENEL deve predisporre e trasmettere al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente, alla Regione Campania ed alla Autorità di Bacino un codice di autoregolamentazione per l'uso delle sostanze antincrostanti che renda conto dei criteri per l'impiego delle sostanze in funzione della loro natura e delle portate del fiume, nonché delle quantità e dei periodi di utilizzo presumibili. L'utilizzo delle sostanze antincrostanti deve avvenire in modo da rispettare i limiti per il cloro attivo di 0,005 mg/l previsti dalla Direttiva della Comunità Europea del 18 luglio 1978 ("sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci") e dalla legge 319/76 (su



Il Ministro dell'Ambiente

almeno metà di qualsiasi sezione a valle dello scarico).

A tal fine l'ENEL deve documentare ogni azione specificando le modalità, le quantità di utilizzo degli antincrostanti e le portate del fiume, effettuando a varie distanze, a valle dello scarico, alcuni prelievi e misure di concentrazione del cloro residuo (almeno tre punti a distanza di 200, 300 e 500 metri). I risultati di tali misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo;

D I S P O N E

- che l'ENEL provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato, dopo la verifica di ottemperanza del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Sessa Aurunca, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed all'ENEA - DISP;
- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Sessa Aurunca ed all'ENEA - DISP. La Regione Campania provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li. 5 GEN. 1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
AMBIENTALI E CULTURALI